



# **COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**

Provincia di Bologna

## **REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO**

*(Adottato con atto C.C. n. 45 del 17 maggio 2001, modificato con atti C.C. n. 93 del 20.12.2007, n. 33 del 27.4.2012, n. 33 del 29.5.2013, C.C. n. 66 del 24.9.2014, C.C. n. 67 del 15.7.2015)*

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento (1) (3) (7) (11)**

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 17/bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'art. 21/bis del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani interni, aggiunti con deliberazione C.C. n. 24 del 22.3.2001, esecutiva, nonché dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, nonché dell'art. 25, comma 5, del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché dell'art. 25, comma 5, del Regolamento per l'applicazione della imposta unica comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI), disciplina le agevolazioni in materia di tributi comunali, a favore dei “giovani imprenditori” - come definiti dal presente Regolamento, per favorire l'insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro autonomo sul territorio comunale (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi).
2. Le agevolazioni in materia di tributi comunali consistono *nella applicazione, dall'1 gennaio 2012 di una aliquota ridotta in materia di imposta municipale propria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge e nell'applicazione, fino al 31 dicembre 2011, di una aliquota agevolata in materia di imposta comunale sugli immobili, anche in deroga al limite minimo stabilito dalla legge al momento in cui le deliberazioni sono assunte – nel rispetto degli equilibri di bilancio – e nella esenzione dal pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni e nella esenzione, dall'1 gennaio al 31 dicembre 2013, dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e nella esenzione, dall'1 gennaio 2014, dal pagamento della imposta unica comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI) e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui al successivo articolo 5, che costituiranno una nuova impresa dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.*
3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 hanno durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i Regolamenti comunali vigenti in materia di entrate tributarie.

### ***Articolo 1/bis – Agevolazioni in materia di Imposta Municipale Propria, dall'1 gennaio 2012 (4)***

1. *Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono assoggettati ad una aliquota aliquota ridotta in materia di imposta municipale propria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge, gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.*
2. *I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.*

3. *L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.*

**Articolo 1/ter – Agevolazioni in materia di Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi,  
dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (8) (12)**

1. *Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono esentati dal tributo, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge, gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.*
2. *I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.*
3. *L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.*

**Articolo 1/quarter – Agevolazioni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)– componente  
Tassa sui Rifiuti (TARI), dall'1 gennaio 2014 (13)**

1. *Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono esentati dal tributo, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge, gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.*
2. *I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.*
3. *L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.*

**Articolo 2 – Agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili,  
fino al 31 dicembre 2011 (2) (5)**

1. *Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono assoggettati ad una aliquota agevolata in materia di imposta comunale sugli immobili, anche in deroga al limite minimo stabilito dalla legge al momento in cui le deliberazioni sono assunte – nel rispetto degli equilibri di bilancio – gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.*

2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta comunale sugli immobili. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

### **Articolo 3 – Agevolazioni in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni *fino al 31 dicembre 2012 (9)***

1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono esentati dalla tassa gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

### **Articolo 4 – Cumulabilità**

1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati.

### **Articolo 5 – Soggetti beneficiari**

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento i giovani che inizieranno per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianali e P.M.I., commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di Ozzano dell'Emilia dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, come dovrà risultare dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bologna o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" definiti ai successivi commi del presente articolo.
2. L'impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di Ozzano dell'Emilia, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

3. Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.
4. Nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da persone fisiche di età non superiore ai 40 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.
5. Nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 41° anno di età.
6. Nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 41° anno di età.
7. L'esenzione competerà alle imprese nate dalla cessione d'azienda da padre a figlio, a condizione che il figlio prima non esercitasse un'attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista un atto di cessione d'azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A.

#### **Articolo 6 – Presentazione delle domande - Modalità di concessione delle agevolazioni** *(6) (10) (14) (15)*

1. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al Comune di Ozzano dell'Emilia entro il termine del *31 gennaio* dell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività, utilizzando l'apposito modulo – autocertificazione, mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al precedente articolo 5.
2. Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o inviate tramite fax o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo – U.R.P. del Comune di Ozzano dell'Emilia. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
3. Le domande pervenute tardivamente *rispetto al termine di cui al precedente comma 1* saranno considerate nulle *limitatamente al periodo già decorso dalla data di inizio della nuova attività e fino alla data di presentazione della domanda. Nel caso di denunce tardive ma di possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'agevolazione si applicherà quindi, dalla data di presentazione della domanda fino al termine del triennio di cui al precedente articolo 1, comma 3.*
4. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di *I.M.U., T.A.R.E.S., I.U.C.-T.A.R.I., I.C.I. e T.A.R.S.U.* da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 7 - Attività di controllo**

1. L'Ufficio Fiscalità del Comune di Ozzano dell'Emilia provvede al controllo delle domande -autocertificazioni di cui al precedente articolo 6 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione da parte dei contribuenti.
2. I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio Fiscalità provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge.

### **Articolo 8 – Tutela dei dati personali**

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 9 – Pubblicità del Regolamento e degli atti**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

---

*(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2007*  
*(2) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2007*  
*(3) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.4.2012*  
*(4) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.4.2012*  
*(5) Oggetto modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.4.2012*  
*(6) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.4.2012*  
*(7) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.5.2013*  
*(8) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.5.2013*  
*(9) Oggetto modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.5.2013*  
*(10) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.5.2013*  
*(11) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.9.2014*  
*(12) Oggetto modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.9.2014*  
*(13) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.9.2014*  
*(14) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.9.2014*  
*(15) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del 15.7.2015*